



# **COMUNE di CURINGA**

(Provincia di Catanzaro)

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

**Art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii.**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2010  
In vigore dall'01/01/2010**

# INDICE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.....	4
Art. 2 – Definizione delle entrate.....	4
Art. 3 – Aliquote e tariffe.....	4
Art. 4 – Agevolazioni.....	5
Art. 5 – Rapporti con i cittadini .....	5

## TITOLO II – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 6 – Statuto del contribuente .....	6
Art. 7 – Chiarezza delle norme regolamentari.....	6
Art. 8 – Certezza delle norme .....	6
Art. 9 – Pubblicità dei regolamenti comunali.....	6
Art. 10 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.....	7
Art. 11 – Avviso bonario .....	7
Art. 12 - Diritto di interpello .....	7
Art. 13 – Dichiarazioni e versamenti .....	8
Art. 14 – Compensazione tra crediti e debiti tributari.....	8
Art. 15 – Tutela dell'affidamento e della buona fede .....	9

## TITOLO III – GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 16 – Forme di gestione.....	10
Art. 17 – Soggetti responsabili delle entrate .....	10
Art. 18 – Attività di controllo delle entrate .....	10
Art. 19 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie .....	11
Art. 20 – Accertamento delle entrate non tributarie .....	11
Art. 21 – Notificazione degli atti.....	12
Art. 22 – Insinuazione nel passivo fallimentare .....	13

## TITOLO IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Art. 23 – Contenzioso e tutela giudiziaria .....	14
Art. 24 – Autotutela – Procedimento d'ufficio.....	14
Art. 25 – Istituto dell'accertamento con adesione.....	15
Art. 26 – Ambito di applicazione dell'istituto .....	15
Art. 27 – Attivazione del procedimento di definizione.....	16
Art. 28 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale .....	16
Art. 29 – Procedimento ad iniziativa del contribuente .....	17
Art. 30 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione.....	17
Art. 31 – Esame istanza dell'accertamento con adesione .....	17
Art. 32 – Procura.....	18
Art. 33 – Contraddittorio .....	18
Art. 34 – Atto di accertamento con adesione.....	18
Art. 35 – Modalità di versamento e rateizzazione .....	19
Art. 36 – Perfezionamento dell'adesione .....	19
Art. 37 – Effetti della definizione .....	20
Art. 38 – Riduzione delle sanzioni .....	20

<b>Art. 39 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 40 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito rat.....</b>	<b>21</b>

**TITOLO V - RISCOSSIONE**

<b>Art. 41 – Riscossione .....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 42 – Compensazione di crediti tributari e di diversa natura .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 43 – Divieti .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 44 – Dichiarazione di compensazione .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 45 – Crediti inesigibili e di difficile riscossione.....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 46 – Transazione dei crediti derivanti da entrate non tributarie.....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 47 - Rimborsi .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 48 – Importi Minimi .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 49 – Interessi .....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 50 – Sospensione o differimento dei versamenti .....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 51 – Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali.....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 52 – Controllo delle dichiarazioni .....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 53 – Ravvedimento.....</b>	<b>27</b>

**TITOLO V - PARTE II - LOTTA ALL’EVASIONE - CONTROLLI INCROCIATI**

<b>Art. 54 – Controlli preventivi da parte dell’uffici .....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 55 – Definizione dei rapporti tra atti da emanare e tributi.....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 56 – Commercio .....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 57 – Ufficio anagrafe .....</b>	<b>29</b>

**TITOLO VI – NORME FINALI**

<b>Art. 58 – Norme finali , rinvii ,abrogazioni.... ..</b>	<b>30</b>
--	-----------

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Le norme del presente regolamento sono altresì finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, in applicazione dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000.
3. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento, il contenzioso ed i rimborsi.
4. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento, il contenzioso ed i rimborsi.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 2**

#### **Definizione delle entrate**

1. Sono disciplinate dal seguente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### **Art. 3**

#### **Aliquote e tariffe**

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale

e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

#### **Art. 4 Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

#### **Art. 5 Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
3. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
4. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

## **TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

### **Art. 6 Statuto del contribuente**

1. le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente in ossequio al dettato della Legge n. 212 del 27/07/2000, integrata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 32 del 26/01/2001:
  - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
  - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
  - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
  - Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione;

### **Art. 7 Chiarezza delle norme regolamentari**

1. le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

### **Art. 8 Certeza delle norme**

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi della loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui all'art. 12 del presente regolamento.

### **Art. 9 Pubblicità dei regolamenti comunali**

1. il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria ed in generale sulle entrate.
2. Al fine di assicurare un'informazione tempestiva e ad elevare anche qualitativamente il dialogo con l'utenza, il comune attiverà tutti i possibili canali telematici attraverso Internet, Web Mail.

### **Art. 10 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari**

1. I regolamenti non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

**Art. 11**  
**Avviso bonario**

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ufficio.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

**Art. 12**  
**Diritto di interpello**

1. Per i soli Tributi comunali, il contribuente può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intende adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
2. Il funzionario responsabile, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante mezzi telematici.
3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.
6. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile può

rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale e/o tramite il sito web istituzionale.

8. Per le questioni di massima complessità, il comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al responsabile dell'ufficio tributi un concreto ausilio per rispondere all'istanza di interpello.

### **Art. 13** **Dichiarazioni e versamenti**

1. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, e in generale ogni altra comunicazione, siano messe a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche a chi è sfornito di conoscenze in materia tributaria, così che gli utenti possano adempiere con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e per loro più agevoli.
2. Le dichiarazioni anche se non redatte sui modelli previsti dal Comune, sono considerate valide e non costituiscono violazione sanzionabile se contengono tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo.

### **Art. 14** **Compensazione tra crediti e debiti tributari**

1. E' ammessa la compensazione verticale dei singoli tributi.
2. Il contribuente, nei termini del versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento dello stesso tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non siano scaduti i termini per esercitare la richiesta di rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà del comma precedente deve presentare entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una comunicazione contenente oltre la generalità e il codice fiscale anche l'ammontare del tributo dovuto nonché le eccedenze che intende compensare, relativamente ad ogni singolo tributo, distinte per anno di imposta in cui tali eccedenze si sono formate e la dichiarazione di non avere già richiesto il rimborso di tali eccedenze.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e per l'addizionale comunale IRPEF.

### **Art. 15** **Tutela dell'affidamento e della buona fede**

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione saranno sempre improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non saranno pertanto irrogate sanzioni al contribuente per ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione.
3. Non saranno inoltre applicate sanzioni allorché la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza circa l'applicazione della norma tributaria.



## **TITOLO III**

### **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **Art. 16**

##### **Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. L'Amministrazione Comunale può affidare le attività relative alle entrate, anche disgiuntamente, a terzi, secondo i principi contenuti nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

#### **Art. 17**

##### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, fatte salve le competenze comunque assegnate al Responsabile del Servizio Tributi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### **Art. 18**

##### **Attività di controllo delle entrate**

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva, può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

#### **Art. 19**

##### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Tributi, ovvero dal soggetto responsabile del singolo tributo di cui all'art. 6 comma 3.
4. Se la redazione degli avvisi viene fatta mediante sistemi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita da indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
5. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

## **Art. 20**

### **Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rivelazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato a seguito di riscossione oppure sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare, oppure con apposito atto del "Responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità

della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 21**

##### **Notificazione degli atti**

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici del settore competente tramite personale appositamente autorizzato.
2. In alternativa, ai sensi dell'art. 1, comma 158 della Legge 27/12/2006, n. 296, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le entrate comunali, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

#### **Art. 22**

##### **Insinuazione nel passivo del fallimento**

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all'importo di € 250,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all'importo di € 1.000,00.
3. Nel caso indicato nel precedente comma 2 dovrà tuttavia essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi dell'attivo ancora disponibile e, in mancanza di somme disponibili, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

## **TITOLO IV CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Art. 23**

#### **Contenzioso e tutela giudiziaria**

1. Spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. n. 546/92, quale rappresentante dell'Ente, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello.
2. Il Sindaco può delegare l'assistenza in giudizio al Responsabile del Servizio e/o ad altri dipendenti del Settore Tributi.
3. La delega conferita dal Sindaco, oltre a consentire la difesa dell'Ente all'atto della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti e memorie integrative e conclusionali, comprende il potere di presenziare alle pubbliche udienze in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro e, nei giudizi di appello, presso la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.
4. Spetta altresì al Sindaco il potere di conciliare in tutto o in parte la vertenza, secondo il disposto di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92, nell'ipotesi in cui dovesse emergere nel corso del giudizio un'eventuale possibilità di soccombenza dell'Amministrazione.  
Qualora ne risultasse la necessità, e previa decisione della Giunta comunale, la difesa in giudizio può essere affidata a liberi professionisti esterni, specialisti in campo.

### **Art. 24**

#### **Autotutela - Procedimento d'ufficio**

1. Il potere di autotutela viene esercitato dal Responsabile del Servizio Tributi e/o dal Funzionario responsabile del tributo.
2. La procedura è attivata d'ufficio o ad istanza delle parti che vi abbiano interesse.
3. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'*annullamento*, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, anche se divenuti definitivi, in particolare nelle ipotesi di:
    - doppia imposizione;
    - errore di persona;
    - prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
    - errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
    - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
    - errore sul presupposto del tributo;
    - evidente errore logico;
    - mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
    - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.
  - b) alla *revoca* d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;

- c) alla *rettifica* dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento;
  - d) alla *sospensione* degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
4. In pendenza di giudizio il funzionario, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
    - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
    - b) valore della lite;
    - c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.
  5. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi, mediante l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente mediante raccomandata A/R nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
  6. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, ecc.).
  7. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto con Racc. A/R.

#### **Art. 25**

#### **Istituto dell'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

#### **Art. 26**

#### **Ambito di applicazione dell'istituto**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

#### **Art. 27**

##### **Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 28**

##### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale**

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
  - il tributo;
  - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
  - il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il 30° giorno dall'instaurazione del contraddittorio.

#### **Art. 29**

##### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 18, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

### **Art. 30**

#### **Effetti dell'istanza di accertamento con adesione**

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

### **Art. 31**

#### **Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire**

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
  - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
  - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
  - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
  - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in
  - c) contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

### **Art. 32**

#### **Procura**

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.

2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

### **Art. 33** **Contraddittorio**

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

### **Art. 34** **Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
  - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
  - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
  - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
  - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

### **Art. 35** **Modalità di versamento. Rateizzazione**



1. Il versamento delle somme dovute, o della prima rata in caso di rateizzazione per l'entrate per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, deve essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale con le seguenti condizioni:
  - a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni;
  - b) sei rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute sono tra i 250,00 € ed i 2.000,00 €;
  - c) otto rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute sono comprese tra i 2.001,00 € ed i 5.000,00 €;
  - d) sedici rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute sono comprese tra i 5.001,00 € ed i 20.000,00 €;
  - e) venti rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute sono superiori a 20.000,00 €;
  - f) decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - g) per importi superiori ad € 20.000,00 il contribuente deve prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione aumentata di un anno.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale annuo, calcolati dal giorno di scadenza della prima rata fino alla scadenza dell'ultima rata.

### **Art. 36** **Perfezionamento dell'adesione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. In caso di perfezionamento della definizione relativa ad entrate riscosse mediante ruolo, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi, (tributo, sanzioni, interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione. La definizione si considera perfezionata con il pagamento della cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa ovvero, nei casi in cui è previsto avviso bonario, entro il termine di scadenza indicato sull'avviso. In caso di rateizzazione resta in ogni caso fermo l'obbligo di prestare garanzia entro il medesimo termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

### **Art. 37** **Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 26, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
  - definizione riguardante accertamenti parziali;

- sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **Art. 38**

##### **Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

#### **Art. 39**

##### **Irregolarità nel perfezionamento della definizione**

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
  - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
  - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
  - mancata prestazione della garanzia.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1 l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione, il funzionario responsabile invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di dieci giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
  - versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
  - prestazione della garanzia in caso di rateizzazione;
  - dichiarazione con la quale il contribuente riafferma la volontà di aderire all'accertamento con adesione.
4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'adesione, con la conseguenza che:
  - l'ufficio è legittimato alla notifica dell'avviso di accertamento, in caso di procedimento attivato d'ufficio;
  - la pretesa tributaria formalizzata nell'avviso di accertamento originariamente notificato torna ad essere pienamente efficace e le relative somme saranno riscosse coattivamente.

#### **Art. 40**

##### **Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione**

1. L'Ufficio Tributi invita il contribuente alla regolarizzazione di irregolarità riscontrate nel versamento delle singole rate dovute a seguito di rateizzazione, dipendenti da:
  - a) mancata effettuazione del versamento della rata entro il termine previsto;

- b) versamento della rata in misura inferiore a quella dovuta;
  - c) tardivo versamento della rata rispetto al termine di scadenza stabilito.
2. La regolarizzazione avviene mediante versamento delle eventuali somme ancora dovute, della sanzione del 30% di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del pagamento. Con la comunicazione viene fornito un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a 20 giorni. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
  3. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione entro il termine previsto, si provvederà all'escussione della garanzia prestata ed alla irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

## **TITOLO V RISCOSSIONE**

### **Art. 41 Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'Agente del Servizio di riscossione tributi, i soggetti privati iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, la Tesoreria Comunale, mediante c.c. postale intestato alla medesima, mediante bonifico bancario al Conto di Tesoreria Comunale, o con altri mezzi anche elettronici o telematici di pagamento, sempreché l'Amministrazione Comunale disponga in tal senso. Ove previsto dalla vigente normativa, è altresì ammesso il versamento delle entrate tributarie mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24 per l'esecuzione dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e ss.mm.ii..
2. Qualora siano utilizzate le modalità di versamento sui conti correnti postali intestati alla Tesoreria Comunale i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui l'Amministrazione postale rilascia la ricevuta di versamento indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria; parimenti in caso di pagamenti mediante bonifico bancario, o con altri mezzi elettronici/telematici i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui vengono disposti ed il debitore ottiene formale ricevuta della disposizione di bonifico o pagamento.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui ai D.P.R. 29/09/1973, n. 602, se affidata agli Agenti del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R. D. 14/04/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
5. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
6. Regolamenti o Atti amministrativi specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
7. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.
8. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, per cui entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, rendono il conto della propria gestione all'ente locale, allegando la relativa documentazione.

**Art. 42**  
**Compensazione crediti tributari e di diversa natura**

1. E' ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 1241 C.C. e seguenti, nonché disposizioni di legge in materia secondo le modalità di seguito indicate.
2. Qualora trattasi di tributi della stessa natura , il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
4. L'istanza prevista al comma 3 deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
5. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, con le formalità di cui al precedente comma, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
7. Le somme a rimborso liquidate dall'Ufficio competente, su richiesta del contribuente da far pervenire all'Ufficio stesso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, possono essere compensate con gli importi dovuti per il medesimo tributo.
8. Qualora trattasi di crediti debiti reciproci di diversa natura trova applicazione l'art. 1241 del C.C. secondo il seguente procedimento:
  - a) Il Responsabile del Servizio competente predispone atto di impegno e successivamente liquida il credito certo, liquido ed esigibile a favore del terzo;
  - b) Copia delle determinazioni viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario;
  - c) Il Responsabile del Servizio Finanziario acquisisce presso l'Ufficio tributi notizie in ordine alla posizione del terzo contribuente; esaminata la posizione tributaria del contribuente, accertato il presupposto giuridico delle compensazioni comunica al terzo l'avvio del procedimento ex art. 241/90, successive novelle introdotte dalla Legge 15/05 assegnando a Questi un termine di gg. 10 per eventuali contro deduzioni;
  - d) Decorso il termine suddetto, senza rilievi, viene adottata la determinazione di compensazione dei crediti e debiti reciproci fino alla concorrenza del credito vantato, se di minore importo rispetto alla somma dovuta;
  - e) Qualora il credito da compensare risulti maggiore rispetto al debito, l'importo della compensazione va imputato in acconto al tributo scaduto e tra quelli scaduti al debito più remoto ai sensi dell'art. 1193 e 1194 C.C.;
  - f) La determinazione di compensazione viene comunicata al Responsabile del Servizio Tributi, per gli adempimenti di competenza, (sgravi, informativa al concessionario) e all'interessato.

### **Art. 43**

#### **Divieti**

1. La compensazione di cui all'articolo che precede non è ammessa nei seguenti casi:
  - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
  - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
  - tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari;

### **Art. 44**

#### **Dichiarazione di compensazione**

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
  - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
  - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
  - c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
  - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

### **Art. 45**

#### **Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

### **Art. 46**

#### **Transazione dei crediti derivanti da entrate non tributarie**

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. **189 e 228** comma 3 del D. Lgs. n. **267/2000** circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni e del loro mantenimento nel conto del bilancio.

### **Art. 47**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le entrate di natura tributaria, riferite a rapporti di imposta pendenti all'01/01/2007, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

#### **Art. 48** **Importi minimi**

1. Per le entrate di natura tributaria non sono richiesti i versamenti e non vengono effettuati i rimborsi al di sotto degli importi minimi di seguito specificati:
  - a) € 12,00 per pagamenti o rimborsi riferiti ai tributi la cui determinazione avviene su base annua.
  - b) € 2,00 per pagamenti o rimborsi riferiti a tutti i tributi la cui determinazione avviene su base giornaliera o di frazione di anno, e nei casi di pagamenti dovuti a titolo di conguaglio spontaneo per insufficiente versamento.
2. Il limite di cui al comma 1 si riferisce esclusivamente all'importo dell'entrata di natura tributaria, senza sanzioni e senza interessi.
3. I limiti minimi previsti dal presente articolo non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio titolare dell'entrata è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

#### **Art. 49** **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso del 2,50% a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 50** **Sospensione o differimento dei versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
  - qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
  - quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai

contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

#### **Art. 51**

#### **Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali**

1. Fermo restando le disposizioni di legge in materia di conciliazione Giudiziale e quanto disposto in questo Regolamento in materia di accertamento con adesione, le somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata e controlli formali, in base al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, così come modificato dal art. 1, comma 144 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, se superiori ad € 2.000,00, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero se superiori ad € 5.000,00, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori ad € 50.000,00, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione, in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. In alternativa a queste garanzie, l'ufficio finanziario può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, un'ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato dal valore catastale attualizzato oppure sulla base di una perizia giurata di stima. Rimangono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, l'ufficio potrà concedere una dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 2,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato è iscritto a ruolo.

#### **Art. 52**

#### **Controllo delle dichiarazioni**

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

#### **Art. 53**

#### **Ravvedimento**



1. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
  - a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
  - b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
  - c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
  - d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

**TITOLO V**  
**Parte II**  
**CONTROLLI PREVENTIVI INCROCIATI PER LA LOTTA ALL'EVASIONE DA PARTE**  
**DEGLI UFFICI COMPETENTI AL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI FINALI**

**Art. 54**

**Controlli preventivi**

1. Gli uffici comunali competenti all'emanazione dell'atto finale, prima del rilascio di autorizzazioni sono tenuti alla verifica e al controllo di eventuali debiti che il destinatario dell'autorizzazione ha dei seguenti tributi comunali:
  - A) Imposte
  - B) Tasse
  - C) Tariffe.

**Art. 55**

**Definizione dei rapporti tra atti da emanare e tributi comunali**

1. Alla domanda presentata da parte dell'utente per il rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi a costruire, denunce inizio attività, deve essere allegata dichiarazione dalla quale si evince l'assolvimento del pagamento dei tributi comunali;
2. L'ufficio preposto all'emanazione dell'atto finale prima del rilascio di licenze, autorizzazioni, comunicazioni di denunce inizio attività, permesso a costruire, nulla osta, approvazione piani di lottizzazioni, dovrà accertare in tempi ristretti presso l'ufficio tributi che il richiedente sia in regola con il pagamento di imposte tasse e tariffe;
3. Qualora non risultasse in regola, il responsabile del procedimento, invita il contribuente alla regolarizzazione della sua posizione debitoria, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 per come novellata dalla Legge n. 15/2005 e successive modifiche;
4. Fino alla regolarizzazione di quanto richiesto l'ufficio sospenderà l'emanazione dell'atto finale, dandone comunicazione all'ufficio tributi per gli adempimenti di competenza.
5. Gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le imposte tasse e tariffe comunali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa tariffa o tributo, salvo che le stesse non siano oggetto di controversie giudiziarie. In tale ipotesi il richiedente dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria a garanzia del debito.

**Art. 56**

**Commercio**

1. Alle domande che presuppongono il rilascio di autorizzazioni o licenze commerciali i richiedenti dovranno allegare modello della denuncia Tarsu ed eventuale contratto di servizio idrico.

**Art. 57**

**Uffici anagrafe**

1. Gli uffici anagrafe, a cui compete l'iscrizione di nuovi nuclei familiari nel Comune di Curinga, e le variazioni di residenza, sono tenuti a trasmettere entro e non oltre 15 giorni dalla data di

iscrizione o di variazione , ogni variazione all'ufficio tributi. Ogni atto o provvedimento deve contenere, le generalità complete del capo famiglia.

**TITOLO VI**  
**NORME FINALI – ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI**

**Art. 58**

**Norme finali - Entrata in vigore - Abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari (per ICI, TARSU e SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) vigenti.
3. Le presenti disposizioni regolamentari saranno disapplicate con l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari con esse contrastanti.
4. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con delibera C.C. n. 20 del 20 aprile 2000.